



CONVENZIONE ATTUATIVA

in attuazione del Protocollo d'intesa già sottoscritto tra
Direzione generale Musei, Federalberghi Lazio e LoveItaly
per la realizzazione del Progetto
ARTE FUORI DAL MUSEO

La Convenzione è sottoscritta tra

la **Direzione regionale Musei nazionali Lazio** (di seguito denominata DRMNL), ufficio di livello dirigenziale non generale del Ministero della cultura (MiC) dotato di autonomia speciale, con sede legale in Roma (RM), Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9A – 000185, C.F. 97841310580, PEC drm-laz@pec.cultura.gov.it, rappresentata dal Direttore, Dott.ssa Elisabetta Scungio, nata a Roma il 17/07/1981, C.F. SCNLBT81L57H501A, in qualità di legale rappresentante, ivi domiciliato per la carica;

e

LoveItaly - Associazione culturale non profit - Ente del terzo settore (di seguito indicata come LoveItaly), iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS con n. N. G14138 del 24/10/2024 con sede legale in Roma (RM), via Marsala 29H - 00186, C.F. 97819360583, PEC loveitaly@pec.it, rappresentata dal Vice Presidente Esecutivo e Rappresentante legale Dott. Stefano Pighini, nato a Roma il 19/05/1952, C.F. PGHSFN52E19H501G

(d'ora in poi anche congiuntamente denominate **le Parti**),

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri* e, in particolare, l'art. 17;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante *Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e, in particolare, gli articoli 52, 53 e 54;

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, recante *Organizzazione e funzionamento dei musei statali*;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*, che, all'art. 6, ha ridenominato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo "Ministero della cultura";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante *Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*, che, all'art. 20, definisce quali organi periferici del Ministero della cultura le Direzioni regionali Musei nazionali;

VISTO il decreto ministeriale 5 settembre 2024, n. 270, recante *Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura*, e, in particolare, l'art. 4 relativo alle Direzioni regionali Musei nazionali;

VISTO il decreto ministeriale 25 settembre 2024, n. 299, recante *Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante Organizzazione e funzionamento dei musei statali*, che, all'allegato 2, riporta l'elenco degli istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi assegnati alle Direzioni regionali Musei, tra cui, al punto 49, quelli della Direzione regionale Musei nazionali Lazio;

VISTO il decreto del Direttore generale Musei 16 maggio 2024, n. 425, con cui è stato conferito alla dott.ssa Elisabetta Scungio l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Direttore della Direzione regionale Musei nazionali Lazio, con la relativa conferma di regolarità da parte della Ragioneria generale dello Stato prot. n. 182 del 10 giugno 2024 e registrazione da parte della Corte dei conti con il n. 1691 del 12 giugno 2024;

VISTO il decreto ministeriale 21 gennaio 2025, n. 12, recante *Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2025 e per il triennio 2025 -2027*, che, alla Priorità III, sottolinea al punto 6 di "rafforzare il coinvolgimento dei soggetti privati nei processi di gestione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale attraverso forme innovative di collaborazione pubblico privato ed in particolare attraverso il ricorso al partenariato speciale pubblico-privato (art. 134 d.Lgs. 36/2023)" e al punto 7 di "incoraggiare l'adozione di modelli organizzativi e gestionali orientati a coinvolgere il settore privato nella prospettiva delineata dalla Convenzione di Faro (legge 1 ottobre 2020, n. 133) e alla luce dei principi di sussidiarietà orizzontale";

VISTO l'articolo 118 della Costituzione, che dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale e, in particolare, il comma 4 che recita "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";

VISTO l'articolo 1, comma 2bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che stabilisce che "I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, che all'articolo 6 stabilisce, al comma 3, che "La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale" e, all'articolo 111, ribadisce, al comma 1, che "Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati"; al comma 2 aggiunge che "La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata"; al comma 4, statuisce che "La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale";

VISTO l'articolo 48 del sopra citato *Codice*, che disciplina i prestiti di beni culturali per mostre, esposizioni temporanee o manifestazioni culturali, stabilendo al comma 1 che "Il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni temporanee può essere autorizzato dalle amministrazioni pubbliche cui i beni appartengono, ovvero dal Ministero, nel rispetto delle esigenze di tutela e con l'osservanza delle disposizioni del presente Codice" e, al comma 2, che "Le autorizzazioni sono concesse previo accertamento delle condizioni di sicurezza e di conservazione, nonché della rilevanza scientifica o culturale dell'iniziativa";

VISTO l'articolo 112, comma 9, del sopra citato *Codice*, che prevede la possibilità per il Ministero di stipulare appositi accordi con le associazioni culturali e di volontariato che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali;

VISTO il decreto ministeriale 10 maggio 2001 recante *Atto di indirizzo sui criteri tecnico- scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei* che stabilisce i criteri tecnico-scientifici e gli standard di funzionamento e sviluppo per i musei, definendo linee guida per la loro gestione e crescita;

VISTO il decreto ministeriale 29 gennaio 2008, n. 6, recante *i criteri, le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione al prestito per mostre ed esposizioni di beni culturali ai sensi dell'art. 48, comma 3 del*

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che indica i principi secondo i quali saranno valutate le richieste di prestito relative ad ogni reperto appartenente alla DRMNL;

VISTO il decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 113, recante *Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale, che pone quale obiettivo di miglioramento per i musei statali l'organizzazione di iniziative coprodotte o coprogrammate con i soggetti attivi sul territorio;*

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il *Codice dell'amministrazione digitale;*

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante *Codice del Terzo settore*, che riconosce il valore e la funzione sociale degli organismi del terzo settore quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone l'apporto originale per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con le pubbliche amministrazioni;

VISTO l'articolo 55 del sopra citato *Codice*, che prevede al comma 1 che “in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”;

VISTO l'articolo 56 del medesimo *Codice*, che prevede al comma 1 che “le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;

VISTO l'articolo 134, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *Codice dei contratti pubblici*, che stabilisce che: “Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 8, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2bis, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”;

VISTO il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 12 luglio 2023 tra la Direzione generale Musei, Federalberghi Lazio (Associazione Generale laziale Alberghi e Turismo) e LoveItaly Associazione culturale, riguardante il progetto di esposizione temporanea di beni archeologici, attualmente conservati nei depositi dei musei e dei luoghi della cultura di competenza, al fine di valorizzarli presso locali aperti al pubblico di hotel dislocati nel territorio del Lazio;

VISTO lo Statuto di LoveItaly sottoscritto in data 30 ottobre 2014 e adottato in data 27 aprile 2014; con aggiornamento dell'atto statutario in data 29 maggio 2024 e iscrizione al Registro Unico Enti del Terzo Settore - RUNTS in data 24 ottobre 2024.

PREMESSO CHE

- la Direzione generale Musei ha indicato, come finalità prioritaria del progetto quella di favorire l'accesso ai musei archeologici nelle province del Lazio da parte di un quanto più vasto pubblico e che tale pubblico può riguardare anche la clientela e i visitatori degli hotel di Roma e del Lazio;
- l'iniziativa *Arte fuori dal museo* ha già trovato attuazione con esposizioni realizzate con la collaborazione tra il Museo Nazionale Romano e l'hotel Mediterraneo del gruppo Bettoja e il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia e l'hotel DOM, in esito alle quali sono stati già proficuamente collaudati i servizi attuativi svolti da LoveItaly nel progetto;
- il già citato Protocollo stabilisce che il progetto possa essere replicato da singoli musei e luoghi della cultura del MiC attraverso la stipula di convenzioni attuative nel rispetto degli standard attualmente vigenti e della normativa di settore;
- che, in attuazione di tale Protocollo, l'Associazione LoveItaly, ente del Terzo settore iscritto al RUNTS in data 24 ottobre 2024, con nota acquisita agli atti d'ufficio al prot. n. 2014 del 17 marzo 2025, ha formulato nei confronti della DRMNL proposta di adesione al progetto, mediante esposizione temporanea di beni conservati nei musei alla stessa afferenti presso locali pubblici di hotel dislocati nel territorio del Lazio;
- che la DRMNL ha ritenuto la proposta meritevole di interesse in quanto rispondente ai propri obiettivi istituzionali di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, in virtù del fatto che, presso i depositi dei musei e dei luoghi della cultura afferenti, sono conservati numerosi beni culturali che per ragioni di spazio non possono essere esposti negli ambienti museali e che potranno essere valorizzati nei locali aperti al pubblico di hotel prescelti anche secondo logiche di prossimità territoriale con i musei prestatori;
- che nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e parità di trattamento, ai fini della individuazione del partner privato con cui stipulare la Convenzione attuativa, la DRMNL ha determinato con proprio atto repertoriato con n. 60/2025 di dare seguito ad una procedura comparativa dedicata agli Enti del Terzo Settore, ai sensi dell' articolo 56, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, attraverso le procedure semplificate di cui all'articolo 134, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per l'attivazione del partenariato speciale pubblico-privato, e in data 5 maggio 2025 è stato pubblicato un Avviso sul sito istituzionale della DRMNL, per l'acquisizione di manifestazione di interesse da parte di Enti del Terzo Settore interessati a presentare proposte relative all'esplicitato progetto di esposizione temporanea di beni archeologici presso locali pubblici di hotel dislocati nel territorio del Lazio;
- che è trascorso il periodo indicato nel suddetto Avviso senza che siano pervenute candidature alternative o migliorative alla proposta dell'Associazione LoveItaly;
- che, ritenendosi valida e congruente con le finalità istituzionali della DRMNL la proposta progettuale formulata dall' Associazione LoveItaly con nota acquisita al summenzionato prot. n. 2014 del 17 marzo 2025, si procede a formalizzare una Convenzione con Ente del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 56, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con valenza di accordo di partenariato speciale pubblico-privato (PSPP) ex art. 134 decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tra la DRMNL e il soggetto proponente, alle seguenti condizioni:

Art. 1

Premessa

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;

Art. 2

Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina il progetto di esposizione temporanea di beni archeologici attualmente conservati nei depositi dei musei e dei luoghi della cultura afferenti alla DRMNL presso i locali aperti al pubblico di hotel individuati dalle Parti della presente Convenzione.
2. Per la realizzazione della finalità, indicata tra le premesse, di favorire l'accesso ai musei afferenti alla DRMNL da parte di un quanto più vasto pubblico gli hotel saranno prevalentemente quelli ubicati nella città di Roma e nei territori del Lazio presso i quali si concentra la massima parte di clientela e visitatori.

Art. 3

Impegni delle Parti

1. E' riservata alla DRMNL la scelta dei beni da esporre presso gli hotel sulla base di intese con LoveItaly e con le strutture ospitanti. La DRMNL svolge altresì le funzioni di indirizzo, supervisione e controllo sulle attività realizzative del progetto attribuite a ciascuna struttura e a LoveItaly.
2. LoveItaly si impegna a favorire e a facilitare la concreta realizzazione del progetto e l'interazione tra la DRMNL e gli hotel nello svolgimento delle rispettive funzioni e responsabilità. I servizi che LoveItaly si impegna a svolgere sono:
 - a. individuazione degli hotel da coinvolgere nel progetto e che saranno sottoscrittori dei singoli contratti di prestito con la DRMNL;
 - b. restauro delle opere, ai quali si provvederà attraverso professionisti del settore, selezionati d'intesa con la DRMNL;
 - c. oneri di natura tecnica per la valorizzazione delle esposizioni, quelli relativi a: trasporto nei luoghi di esposizione avvalendosi di operatori specializzati; attività di allestimento in loco delle opere esposte; assicurazione dei beni, con idonea copertura "all risks", con la consueta formula "da chiedo a chiedo", in base al valore dichiarato;
 - d. cura dei servizi specificati nel successivo art. 7, finalizzati alla valorizzazione delle attività previste nei musei da cui le opere provengono e eventualmente anche di altri musei affini o limitrofi, nonché delle collezioni presenti presso gli stessi musei.

Art. 4

Oneri finanziari

1. Gli eventuali oneri finanziari connessi allo svolgimento del progetto sono a carico di LoveItaly, per quanto di competenza, o a carico di soggetti terzi da questa individuati.
2. Dall'attuazione del progetto di cui all'art. 2 non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto la DRMNL potrà eventualmente contribuire alla realizzazione del progetto esclusivamente nei limiti delle risorse umane.

Art. 5

Durata e recesso

1. La durata della convenzione è di 3 (tre) anni dalla data della sua sottoscrizione, fatta salva la possibilità di proroga concordata dalle Parti in forma scritta.
2. Nell'ambito della durata della convenzione, il periodo di ciascuna esposizione presso ogni hotel sarà di 6 mesi aumentabili fino ad un massimo di 12 mesi. La DRMNL si riserva il diritto, dandone comunicazione con ragionevole preavviso e, comunque, non inferiore a 2 (due) mesi, di ritirare temporaneamente uno o più beni concessi in prestito, per esigenze di tutela o scientifiche.
3. Eventuali modifiche o integrazioni della presente convenzione, che si rendessero necessari, saranno concordati in forma scritta tra le Parti. Le Parti possono recedere dalla Convenzione previa

comunicazione in forma scritta con preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

Art. 6

Modalità di attuazione della convenzione

1. Gli hotel coinvolti nel progetto si impegnano a garantire la corretta conservazione, la sicurezza e l'integrità dei beni in prestito assumendo gli obblighi e le responsabilità che sono fissati dal *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.
2. Gli hotel individuati avranno in custodia i beni archeologici concessi in prestito dai musei, secondo le condizioni e modalità che saranno stabiliti in un contratto di prestito da stipularsi tra l'hotel e la DRMNL, in conformità con la normativa di settore vigente.
3. I prestiti avverranno a favore degli hotel ospitanti secondo condizioni e modalità che saranno stabilite nei seguenti documenti: accordo di prestito e condizioni (all. A) e modello di *facility report* della struttura ospitante (all. B).

Art. 7

Promozione e comunicazione

1. L'attività di comunicazione e promozione sarà curata da LoveItaly d'intesa con la DRMNL.
2. A fini istituzionali, i soggetti incaricati da LoveItaly, per la comunicazione e la promozione, saranno autorizzati, di volta in volta, dalla DRMNL a eseguire fotografie e riprese video dei beni per riprodurli in brochure e guide, anche in formato elettronico, senza oneri per la DRMNL.
3. I suddetti soggetti provvederanno altresì anche alla fornitura e alla stampa di didascalie, pannelli o di eventuale altro materiale divulgativo e alla sua distribuzione e affissione, previa approvazione delle bozze da parte della DRMNL.
4. LoveItaly e la DRMNL si impegnano a favorire il coordinamento, in forme e con modalità da concordare caso per caso, tra le attività di comunicazione e promozione delle Parti, ai fini di una progressiva integrazione dei percorsi di fruizione culturale e degli itinerari turistico-culturali nel territorio.

Art. 8

Referenti

1. Le Parti individuano quali referenti per l'attuazione della convenzione:
 - a. Per la Direzione regionale musei nazionali Lazio: Ufficio Mostre e prestiti dott.ssa Valeria Esposito (funzionario storico dell'arte), dott.ssa Cristiana Ruggini (funzionario archeologo) – email drm-laz.mostre@cultura.gov.it.
 - b. Per LoveItaly: il coordinatore del progetto dott. Carlo Felicioni e la Vice Presidente dott.ssa Tracy Roberts – e-mail- ciao@loveitaly.org, tracy@loveitaly.org.

Art. 9

Confidenzialità e protezione dei dati personali

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambiano durante la vigenza e/o esecuzione della presente Convenzione attuativa, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.
2. Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento della presente Convenzione attuativa, devono considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non

possono farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto della presente Convenzione attuativa.

3. I dati qui riportati e/o eventualmente scambiati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, sono trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione della presente Convenzione attuativa, nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

Art. 10

Risoluzione eventuali controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione attuativa.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, le Parti indicano il Foro di Roma quale foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione della presente Convenzione attuativa.

Art. 11

Codice etico

1. Le parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi Codici etici e di condotta, così come pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione della presente Convenzione attuativa.

Art. 12

Comunicazioni

1. Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l'esecuzione della presente Convenzione attuativa dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti indirizzi postali e PEC:
 - a) per la DRMN Lazio, Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9A – 00185 Roma, PEC: drm-laz@pec.cultura.gov.it;
 - b) per LoveItaly, Via Marsala 29H – 00186 ROMA, PEC loveitaly@pec.it
2. La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte.
3. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Art. 13

Clausola generale

1. La presente Convenzione attuativa sostituisce, ad ogni effetto, ogni eventuale precedente accordo o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto, scritti o orali che siano.
2. Qualsiasi modifica alla presente Convenzione attuativa sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.
3. Per quanto non eventualmente previsto nella presente Convenzione attuativa le Parti si impegnano a instaurare delle trattative al fine di definire secondo buona fede gli aspetti che vengano di volta in volta in rilievo.

Art. 14

Firma, registrazione e imposta di bollo

1. La presente Convenzione attuativa viene sottoscritta con firma olografa, con allegata copia del documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori, e trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC). La Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, a cura e spese della Parte richiedente.
2. L'imposta di bollo, quando dovuta, connessa alla sottoscrizione della presente Convenzione attuativa è a carico di entrambe le Parti in egual misura.

Art. 15

Clausola finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, valgono le norme generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Firmato

Per la Direzione regionale Musei nazionali Lazio

Il Direttore

Dott.ssa Elisabetta Scungio



Per LoveItaly

Vice Presidente Esecutivo

Dott. Stefano Pighini



Stefano Pighini
Vice Presidente Esecutivo e Legale Rappresentante
LoveItaly Associazione Culturale - Ente di diritto privato
LOVEITALY -
VIA MARSALA 29H ROMA
00198